

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 253/24/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con i ricorsi riniti in esame i Signori Ro. Si. e Ro. Ro., entrambi soci della Società I.C.E.R. Impresa Costruzioni Edili Ro. s.n.c. propongono impugnazione avverso gli avvisi di accertamento in oggetto, coi quali l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 determina induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) bis, del D.P.R. n. 606/73 il reddito imponibile della Società I.C.E.R. Impresa di Costruzioni Edili Ro. s.n.c. di Novate Milanese in € 516.523,00 da imputarsi ai singoli soci, nonché maggiori imposte IRAP per € 18.796,00 ed IVA per € 82.973,00. I ricorrenti censurano l'operato dell'ufficio chiedendo l'annullamento degli atti impugnati per carenza di motivazione.

In data 30.10.2009 l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 deposita costituzione in giudizio contestando le ragioni dei ricorrenti e rivendicando la legittimità del proprio operato sulla base dei dati forniti e delle notizie acquisite dagli stessi, nonché dalla documentazione parzialmente preta e seguito di specifici questionari, tenuto conto della presunzione grave, precisa e concordante su cui è fondato l'accertamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti osserva che l'ufficio ha proceduto all'emissione degli avvisi di accertamento a seguito del controllo della posizione fiscale della Società I.C.E.R. Impresa di Costruzioni Edili Ro. s.n.c. sulla base dei dati indicati nella richiesta di documentazione.

I ricorrenti espongono di essersi avvalsi dell'agevolazione di cui all'art. 9 della Legge n. 289/2002 per cui nessuna richiesta di ulteriori informazioni poteva essere formulata dall'Amministrazione Finanza, ammettendo di aver omesso di inviare per via telematica la prevista dichiarazione.

Sul Punto il Collegio prende atto che trattasi di definizione automatica e, pertanto, il mancato invio di detta dichiarazione porta la nullità del condono. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9. Della Legge n. 289/2002 la norma stabilisce che "i contribuenti interessati debbano presentare un'apposita dichiarazione concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31/12/2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui alla lettera a). del comma 2, nonché separatamente per l'imposta sul valore aggiunto".

Pertanto tale procedura si perfeziona con la presentazione dell'apposita dichiarazione, unitamente al versamento previsto per ciascun periodo d'imposta.

Ne consegue che l'anno d'imposta 2002, per il quale i ricorrenti hanno chiesto la definizione automatica, risulta escluso dal procedimento agevolato.

Alla luce, di tali risultanze i ricorsi vanno respinti con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali che il Collegio liquida in complessivi € 1.200,00.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquida in complessivi € 1.200,00.